

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 16-30 settembre 2022 - Focus su come presentare la richiesta di riversamento per il credito d'imposta ricerca e sviluppo

a cura di Saverio Cinieri

Dal 16 al 30 settembre, oltre ai consueti appuntamenti di fine mese, ci sono alcune importanti scadenze.

In particolare, va posta l'attenzione sui seguenti adempimenti, tutti calendarizzati il 30 settembre:

- presentazione dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in altri Stati;
- termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2022 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 al 30 settembre;
- invio, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022;
- termine per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati in compensazione;
- termine ultimo per presentare la dichiarazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al secondo trimestre 2022.

In merito a quest'ultimo adempimento, si ricorda che la data del 30 settembre è stata posticipata rispetto a quella originaria del 16 settembre con il c.d. Decreto "Semplificazioni" (D.L. n. 73/2022).

16 VENERDÌ

ACCISE

Accise

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di agosto.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;

- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi ENC – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della terza rata, con interesse pari allo 0,33%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2003-Ires-saldo; 2001-Ires acconto-prima rata; 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; 3812-Irap acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della terza rata, con interesse pari allo 0,33%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4001 – IRPEF-saldo; 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto; 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo; 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SC – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della terza rata, con interesse pari allo 0,33%, per chi ha effettuato il versamento del-

	<p>la prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 - Ires - saldo; • 2001 - Ires acconto - prima rata; • 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - saldo; • 3812 - Irap acconto - prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SP - Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della terza rata, con interesse pari allo 0,33%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001-Irpef-saldo; • 4033-Irpef-acconto-prima rata; • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812-Irap acconto-prima rata; • 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843-Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto; • 3844-Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo; • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; • 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata; • 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute</p>

	su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".
IMPOSTE DIRETTE	<p>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, riportando, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su contributi corrisposti a imprese</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di agosto da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di agosto in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di agosto.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di agosto.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di agosto sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche e Poste italiane.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di luglio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta</p>

	<p>sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di agosto in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.</p> <p>Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di agosto derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi, vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di agosto ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di agosto, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di

	acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di luglio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a agosto relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>
<p>IVA</p>	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6008 – Versamento Iva mensile-agosto”.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di agosto da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in</p>

F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

21 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 22 agosto 2022.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

22 GIOVEDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della quarta rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5158-prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS

(risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

23 VENERDÌ

Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione**TASSE E
IMPOSTE
VARIE****Attività** - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).**Soggetti obbligati** - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.**Modalità** - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

26 LUNEDÌ

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile**IVA****Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a agosto (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

28 MERCOLEDÌ

Prelievo erariale unico – Apparecchi da intrattenimento**TASSE E
IMPOSTE
VARIE****Attività** - Pagamento della prima rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli ap-

parecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

30 VENERDÌ

COMUNICAZIONE

Invio spese sanitarie Sistema Tessera Sanitaria

Attività - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022.

Soggetti obbligati - Sono obbligati all'invio dei dati le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, le parafarmacie, gli ottici, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, gli infermieri, gli ostetrici, i medici veterinari, i tecnici sanitari di radiologia medica, le strutture della sanità militare, la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG) e gli iscritti all'albo dei biologi.

Inoltre, sono obbligati gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018.

Modalità - La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, alternativamente:

- direttamente dall'interessato: a tal fine è sufficiente procedere alla abilitazione acquisendo le "credenziali" di accesso al sito internet di STS;
- tramite intermediario incaricato; in tal caso, i dati possono essere trasmessi tramite le associazioni di categoria ovvero altri soggetti (es: commercialista, CAF, ecc.).

COMUNICAZIONE

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONE

Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

DICHIARAZIONI

Assistenza fiscale - Mod. 730 - Trasmissione

Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate

	<p>del modello 730/2022 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.</p> <p>Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.</p> <p>La scadenza interessa anche i contribuenti che intendono presentare in via autonoma il modello 730 utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, Caf, professionisti abilitati e contribuenti.</p> <p>Modalità - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.</p> <p>Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.</p> <p>Sempre entro il 30 settembre i contribuenti che decidono di non avvalersi del proprio sostituto d'imposta o di un Caf/professionista, devono trasmettere la propria dichiarazione utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate previa abilitazione agli stessi.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi ENC – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della terza rata, con interesse pari allo 0,42%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-Ires-saldo; • 2001-Ires acconto-prima rata; • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812-Irap acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Reddito PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della terza rata, con interesse pari allo 0,75%, per chi ha effettuato il versamento

	<p>della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Soggetti obbligati - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001-Irpef-saldo; • 4033-Irpef-acconto-prima rata; • 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; • 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SC – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quarta rata, con interesse pari allo 0,42%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires, non titolari di partita IVA, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – Ires – saldo; • 2001 – Ires acconto – prima rata; • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo; • 3812 – Irap acconto – prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SP – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quarta rata, con interesse pari allo 0,42%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001-Irpef-saldo;

	<ul style="list-style-type: none"> • 4033-Irpef-acconto-prima rata; • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812-Irap acconto-prima rata; • 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; • 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; • 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata; • 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo, <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p>Rimborso Iva assolta in altri Stati</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza di rimborso dell'Iva assolta in altri Stati.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato con imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.</p> <p>Modalità - • Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato: presentano l'istanza per il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità: presentano l'istanza per il rimborso dell'imposta assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. • Soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE: presentano l'istanza per il rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della UE. <p>L'istanza va presentata in modalità telematica al Centro Operativo di Pescara.</p>

<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</p> <p>Attività - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente <i>mese di agosto</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di luglio</i>.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Imposta di bollo su fatture elettroniche</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno.</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250</p>

euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).

Soggetti obbligati - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.

Modalità - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:

- "2522" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014".

IVA

Soggetti che hanno aderito al IOSS - Dichiarazione e versamento Iva mensile

Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1° agosto - 31 agosto per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.

Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

- a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;
- b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;
- d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della

	dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
COMUNICAZIONE	<p>Bonus ricerca e sviluppo – Richiesta accesso al riversamento</p> <p>Attività - Termine entro il quale è possibile presentare la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 5, commi da 7 a 12).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l'attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta; - applicato il comma 1-bis dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 72, della legge n. 145/2018; - commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità; - commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento. <p>Modalità - Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito occorre inviare, in modalità telematica, il modello approvato con provv. 1 giugno 2022.</p> <p> Attenzione</p> <p>La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l'importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021.</p> <p>L'importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 12 SETTEMBRE 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Credito d'imposta ricerca e sviluppo – Come presentare la richiesta di riversamento

I soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi. A tale proposito, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 30 settembre 2022, apposita richiesta nella quale vanno indicati il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Soggetti interessati ed esclusi

Possono utilizzare la procedura di riversamento spontaneo i soggetti che (dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, **attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili** nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

- abbiano commesso **errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili**, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l'agevolazione in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 72, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la quale è stato chiarito esplicitamente che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.



Attenzione

L'**accesso alla procedura** è in ogni caso **escluso** nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un **atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021**.

Modalità operative

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare **apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022**, utilizzando il modello approvato con provvedimento Agenzia delle entrate 1° giugno 2022, nella quale vanno indicati il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il modello va presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite intermediari abilitati.

L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate, può essere versato **in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo**, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024). Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione.



Attenzione

La rateazione non è ammessa nel caso in cui l'importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.

La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.

Perfezionamento della procedura

La procedura si perfeziona con il **pagamento in unica soluzione o dell'ultima rata**, con le modalità sopra previste, dell'intero importo dovuto o dell'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione. Per intero importo del credito si intende il credito da riversare in presenza delle condizioni di legge.

In caso di perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000.



Attenzione

Nel caso dall'istanza risultino elementi rilevanti relativi all'indebita compensazione in violazione dell'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/200, gli Uffici dovranno comunicare all'Autorità Giudiziaria l'adesione dei soggetti alla procedura, il successivo perfezionamento ovvero l'inefficacia della regolarizzazione nei seguenti casi:

- in caso di mancato perfezionamento della procedura, con riferimento a fattispecie diverse da quella di cui al successivo punto, o di assenza dei requisiti, la richiesta non produce effetti e l'uffi-

cio procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero degli importi dovuti, interessi e relative sanzioni, calcolati sull'intero importo del credito indebitamente utilizzato;

- in caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi (art. 20, D.P.R. n. 602/1973), con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.